



Arcidiocesi di Milano

STUDIORE&ASSOCIATI

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE
DELLE STRUTTURE PARROCCHIALI

ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI E PRESIDI ANTINCENDIO

Febbraio 2018

Intervento a cura di Italo Re
StudioRe&Associati

COSA SI INTENDE PER PREVENZIONE INCENDI

La prevenzione è intesa come disciplina che mira a prevenire eventi dannosi alle persone e ai beni materiali che possono prevedibilmente verificarsi nelle attività umane.

È implicito il concetto che È PREVENIBILE OGNI EVENTO PREVEDIBILE alla luce delle conoscenze e del livello tecnico raggiunti.

È quindi una inadempienza NON PREVENIRE EVENTI PREVEDIBILI.

Con la definizione di **PREVENZIONE INCENDI** si intendono gli **adempimenti di legge di carattere tecnico-amministrativo riguardanti la sicurezza degli edifici in funzione delle attività svolte.**

Il rischio nelle attività di tipo produttivo è determinato in base:

- **alle lavorazioni svolte**
- **ai materiali in uso**
- **alle quantità dei materiali in lavorazione o in deposito**

il rischio nelle attività civili è determinato in base:

- **alla destinazione d'uso degli ambienti**
- **al tipo e alla grandezza dell'edificio**
- **al numero delle persone presenti.**

Le attività classificate ai fini della prevenzione incendi (e quindi soggette a controllo da parte dello Stato) erano comprese in un elenco del 1982 che ora è stato ridefinito dal D.P.R. 151 del 2011.

Attualmente sono complessivamente classificate n. 80 attività soggette a controllo.

I Vigili del Fuoco sono il Corpo dello Stato incaricato di esercitare il controllo sulle attività soggette alle disposizioni di Prevenzione Incendi che dettano le Regole Tecniche da applicare.

Nei complessi parrocchiali sono generalmente presenti una o più attività soggette a controllo dei VVF **(centrali termiche, auditori o teatri parrocchiali, sale multiuso, palestre, impianti sportivi, scuole o asili).**

Per ciascuna delle attività civili sono vigenti **Regole Tecniche di Prevenzione Incendi** che forniscono prescrizioni precise per:

- progettare e realizzare nuovi edifici o adeguare gli edifici esistenti,
- garantire l'esodo delle persone in modo rapido e ordinato in caso di pericolo,
- gestire l'attività e gli interventi in caso di emergenza.

Queste regole sono contenute in disposizioni di legge che obbligano ad adempimenti tecnici ed amministrativi i Responsabili delle attività.

Le attività soggette a controllo, in funzione della classificazione, **devono essere sottoposte al controllo del Comando Provinciale dei V.V.F. competente secondo le procedure** dettate dallo stesso **D.P.R. 151/2011.**

SONO PRESENTI ATTIVITA' SOGGETTE A CONTROLLO VVF?

COME INFORMARSI?

A CHI RIVOLGERSI?

Dovrebbe essere presente sin dall'epoca della costruzione (allegato ai documenti di concessione edilizia) il progetto approvato dai VVF.

Il progetto è identificato con il N. di pratica presente all'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale dei VVF competente per territorio.

È possibile eseguire una visura presso lo stesso Ufficio Prevenzione.

È opportuno delegare un professionista abilitato alla visura della pratica esistente e che individui le attività soggette e gli adempimenti da svolgere.

ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI GENERALI

CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO (D.M. 10/03/1998)

Detta i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

Costituisce la regola di riferimento base non solo per gli ambienti di lavoro in cui opera personale dipendente, ma generalmente per tutti gli ambienti ugualmente interessati dalle diverse attività umane ove non sia individuata una specifica attività soggetta a controllo VVF.

ADEMPIMENTI DERIVANTI DAL D.Lgs. 81/2008

Si applica al personale dipendente (es.: sacrestano ecc.).

Si applica ai presidi di sicurezza richiesti (es.: cartelli segnaletici) e per gli obblighi di sicurezza sugli impianti (elettrici, termici, verifiche periodiche).

ADEMPIMENTI DERIVANTI DAL D.P.R. 151/2011

Si tratta del Regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla Prevenzione Incendi.

Stabilisce le attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi e le classifica in categorie a cui corrispondono adempimenti amministrativi proporzionalmente crescenti in funzione della dimensione e della tipologia dell'attività (dalla cat. A di massima semplificazione alla C di maggior complessità).

Le attività di categoria A possono essere attivate mediante S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) al Comando Provinciale dei VVF competenti con l'allegazione della documentazione tecnica di progetto e l'asseverazione di un Professionista Abilitato.

Le attività di categoria B e C richiedono la preventiva approvazione del progetto da parte del Comando Provinciale VVF competente.

Sono attivate mediante S.C.I.A. con l'allegazione della documentazione tecnica richiesta e l'asseverazione di un Professionista Abilitato che attesti la conformità al progetto approvato.

Segue la visita tecnica di controllo da parte dei VVF:

- **per attività di categoria A o B può essere svolta a discrezione (anche a campione o secondo programmi settoriali);**
- **per attività di categoria C la visita è sempre prevista per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.**

Dal giorno di presentazione della S.C.I.A. l'attività può essere immediatamente esercitata (quindi prima del sopralluogo dei VVF) sotto la responsabilità del Titolare dell'attività che si avvale dell'asseverazione del tecnico abilitato che ne attesta la conformità alle disposizioni antincendio.

A cadenza quinquennale è richiesta una Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (dieci anni per alcune attività) con l'asseverazione di un Professionista abilitato a condizione che non si siano verificate variazioni o aggravii di rischio.

Ogni variazione dell'attività che comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (valutato da un tecnico abilitato) richiede il riavvio della procedura presso il Comando VVF.

È importante completare l'iter autorizzativo con la SCIA al termine dell'esecuzione dei lavori prima di esercitare l'attività.

È sempre opportuno che tutta la documentazione tecnica richiesta per la SCIA sia richiesta alle Ditte esecutrici a fine lavori:

- Dichiarazioni di Conformità degli impianti eseguiti
- Attestazioni di corretta posa in opera degli elementi o delle strutture classificate ai fini della resistenza al fuoco (porte, elementi di chiusura)
- Certificati di omologazione dei materiali classificati ai fini della resistenza e della reazione al fuoco (porte o altri elementi resistenti al fuoco - rivestimenti, pavimenti o altri elementi di classe di reazione al fuoco determinata)

A distanza di tempo dalla fine dei lavori potrebbero non essere più disponibili i certificati o le stesse ditte esecutrici per firmare le attestazioni.

RUOLI E RESPONSABILITÀ

IL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

Il Responsabile è individuato nel Titolare dell'attività soggetta a controllo, il Legale Rappresentante della ditta, ente o associazione che svolge l'attività, non il Proprietario degli immobili in cui si svolge.

Il Titolare dell'attività deve preventivamente verificare l'idoneità dell'immobile o degli ambienti a qualsiasi titolo utilizzati (proprietà, locazione, comodato o altro) in funzione del tipo di attività svolta, della capienza e del tipo di utilizzo.

Salvo diversa intestazione della specifica attività, nei complessi Parrocchiali il Responsabile è lo stesso Parroco, in qualità di Legale Rappresentante della Parrocchia.

IL PROFESSIONISTA ABILITATO

Il Professionista che può operare nel campo della Prevenzione Incendi ai fini del rilascio di attestazioni o asseverazioni deve possedere i requisiti di competenza tecnica stabiliti (ex-lege 818/1984 e succ.) ed essere pertanto abilitato ed iscritto nell'apposito elenco del Ministero dell'Interno a tale scopo.

I professionisti abilitati sono individuati da un codice di iscrizione facilmente verificabile sia da parte dei Committenti che degli Enti di controllo.

Sul sito internet dei VVF - **www.vigilfuoco.it** - è possibile accedere liberamente a molte informazioni utili, incluso il modulo per la ricerca dei professionisti abilitati.

ATTIVITA' SOGGETTE A CONTROLLO NELLE PARROCCHIE

Nelle Parrocchie sono generalmente presenti:

- impianti di produzione del calore (centrali termiche e cucine)**
- locali di trattenimento (sale polifunzionali, auditori o teatri)**
- impianti sportivi (palestre e impianti all'aperto)**
- scuole e asili nido**

per citare solo le più frequenti.

Altre attività soggette a controllo presenti in alcune Parrocchie potrebbero essere inoltre le autorimesse (se di superficie superiore a 200 mq.) o strutture ricettive (es.: dormitori con oltre i 25 posti letto).

IMPIANTI DI PRODUZIONE DEL CALORE (centrali termiche e cucine)

Sono soggetti a controllo VVF (att. 74) oltre la potenza di 116 kW:

- di categoria A tra 116 e 350 kW;
- di categoria B tra 350 e 700 kW;
- di categoria C oltre 700 kW;

Disposizioni che regolano gli impianti termici oltre la potenza di 35 kW
(utenza di tipo domestico regolata fino a 35 kW dalle Norme UNI-CIG):

- per gli impianti termici alimentati da combustibili gassosi (metano o GPL) il D.M. 12/04/1996 integrato dal D.M. 23/07/2001;
- per gli impianti termici alimentati da combustibili liquidi (gasolio) il D.M. 28/04/2005;

Le cucine realizzate per incontri conviviali, pur occasionali, ricadono anch'esse negli adempimenti di legge se superano la potenza di 116 kW.

Mentre le centrali termiche sono affidate per legge a figure professionali tecnicamente qualificate (che rivestono il ruolo di “Terzo Responsabile”) e quindi sono costantemente controllate, le cucine hanno invece carattere di temporaneità e sono affidate generalmente solo alla perizia di volontari senza specifiche competenze tecniche.

A fronte di questa necessità, è pertanto raccomandato:

- individuare preventivamente i locali idonei e attrezzarli per tale utilizzo;**
- far verificare da tecnici abilitati l'adeguatezza delle soluzioni previste;**
- far predisporre impianti fissi di alimentazione gas ed elettrica da installatori qualificati anche nel caso di allestimenti temporanei ma ripetibili nel tempo;**

Sono assolutamente da evitare:

- **l'utilizzo di GPL in locali seminterrati** (di densità maggiore dell'aria è più pesante e ristagna a terra);
- **il deposito di bombole di GPL anche se ritenute vuote in ripostigli o locali seminterrati** (il contenuto di GPL comunque presente in una bombola vuota è sufficiente a causare un evento grave);
- **l'utilizzo di apparecchi di cottura di recupero di cui non si ha traccia né delle caratteristiche tecniche né della conformità normativa** (es.: apparecchi donati alla Parrocchia provenienti da dismissione di cucine professionali possono risultare non conformi o sprovvisti dei requisiti minimi richiesti ai fini della sicurezza del lavoro) e per questo sostituiti;
- **impianti installati in modo temporaneo da persone non qualificate.**

LOCALI DI TRATTENIMENTO (sale polifunzionali, auditori, teatri)

Costituiscono attività soggetta a controllo VVF (att. 65) i locali di spettacolo e trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. (escluse le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere al chiuso o all'aperto):

- **di categoria B fino a 200 persone;**
- **di categoria C oltre 200 persone;**

Nel caso di locali utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti o riunioni di **capienza inferiore a 100 persone devono comunque essere rispettate le disposizioni relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture, all'esecuzione a regola d'arte degli impianti.**

Le disposizioni che regolano i locali di trattenimento sono il D.M. 19/08/1996 modificato e integrato dai D.M. 06/03/2001 e D.M. 18/12/2012.

Per le sale con posti fissi a sedere con capienza oltre 100 persone è necessario procedere ad un'attenta valutazione in particolare per:

- **classificare la sala (ad esempio se Teatro, Cinema o Auditorio)** in funzione del diverso tipo di utilizzo in quanto per alcuni aspetti sono diversi le prescrizioni tecniche e gli obblighi;
- **determinare la capienza massima** (posti a sedere fissi per il pubblico e le altre persone presenti, attori, oratori, addetti, personale di servizio);
- **definire i locali accessori o di servizio** (se depositi, camerini, servizi per il pubblico o per gli addetti, ecc.) in quanto anch'essi sono oggetto di precise disposizioni di sicurezza e igienico-sanitarie;

da cui discendono le prescrizioni tecniche applicabili.

Per le sale multiuso superiori a 200 mq. senza posti a sedere fissi e spesso destinate ad un'ampia casistica di utilizzo è determinante stabilire le effettive condizioni di utilizzo e la capienza ammissibile in base alle vie di esodo disponibili e alle condizioni al contorno.

Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file.

Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file.

È vietato collocare sedili mobili nei passaggi e nei corridoi.

È quindi raccomandato prefigurare la sala nelle diverse disposizioni tipiche di utilizzo (se a guisa di sala giochi, di sala riunioni o con tavoli e sedie per feste conviviali) e verificare preventivamente la disposizione dei posti al fine di garantire l'esodo in caso di emergenza.

Per le sale polifunzionali è quindi sempre opportuno da parte del tecnico:

- eseguire un'attenta valutazione delle specifiche e reali esigenze nelle diverse modalità di utilizzo**
- verificare la capienza prevista nelle diverse configurazioni di utilizzo**
- subordinare le attese della Parrocchia alle condizioni di utilizzo e di capienza tecnicamente ammissibili.**

Per le sale esistenti, in caso di criticità tecnicamente non sanabili, è possibile valutare il ricorso alla richiesta di deroga ove siano previste misure alternative ed equivalenti approvate in deroga.

La richiesta di deroga deve essere esaminata dalla Commissione Tecnica Regionale VVF tramite il Comando Provinciale: l'iter di esame progetto sarà più lungo ma potrà consentire di sanare eventuali difformità.

Per i locali con capienza oltre 200 persone destinate stabilmente a manifestazioni aperte al pubblico sono inoltre previsti gli adempimenti ai fini dell'ottenimento dell'agibilità presso la Commissione Provinciale (o Comunale) di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Alla C.P.V. o C.C.V. devono essere sottoposti preventivamente i progetti per ottenerne l'approvazione e successivamente (prima dell'apertura al pubblico) richiederne il sopralluogo per ottenere l'Agibilità del locale.

Nelle Commissioni sono presenti:

- il Rappresentante dei VVF per gli aspetti della sicurezza**
- il Rappresentante della Prefettura per gli aspetti di ordine pubblico**
- il Rappresentante della A.T.S. per gli aspetti sanitari**
- il Rappresentante del Comune**
- Tecnici esperti in Elettrotecnica, in Strutture, in Acustica.**

Alle C.P.V. (o C.C.V.) in fase di esame progetto devono essere prodotti:

- il progetto con planimetrie, piante, sezioni, disposizione dei posti, ecc.;**
- la relazione tecnica che descrive tutti gli aspetti significativi;**
- il progetto dell'impianto antincendio;**
- il progetto dell'impianto elettrico;**
- il progetto degli impianti di climatizzazione;**
- dichiarazione relativa alle opere strutturali;**
- relazione di impatto acustico.**

La Commissione in seduta plenaria, sentito il Tecnico delegato in audizione, può approvare il progetto ovvero chiedere integrazioni o prescrivere condizioni aggiuntive a cui si dovrà conformare.

Prima dell'apertura al pubblico e dopo la presentazione della SCIA dovrà essere richiesto alla Commissione il sopralluogo per il rilascio dell'Agibilità del locale corredato della documentazione tecnica attestante la conformità delle opere eseguite:

- dichiarazioni e certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco e della resistenza al fuoco delle strutture e dei materiali classificati;
- dichiarazioni di conformità dei diversi impianti presenti e dell'impianto di terra (ovvero la verifica di DPR 462/2001)
- calcolo delle protezioni contro le scariche atmosferiche;
- certificato di idoneità statica delle strutture o il certificato di collaudo;
- verbali di collaudo e verifica degli impianti presenti.

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO (feste parrocchiali)

Anche per le feste parrocchiali che possono accogliere un numero considerevole di persone **sia all'aperto che al chiuso si devono applicare gli stessi criteri di sicurezza relativamente a:**

- l'esodo del pubblico**
- la statica delle strutture**
- l'esecuzione a regola d'arte degli impianti**

Valutato se sono previste opere temporanee soggette (palchi, strutture, impianti luci, ecc.) dovrà essere richiesto l'esame progetto per Manifestazione Temporanea alla Commissione di Vigilanza (C.P.V. o C.C.V.) allegando i progetti delle eventuali strutture temporanee previste, degli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche, e l'eventuale richiesta di deroga per il rumore.

Analogamente ai locali di pubblico spettacolo, prima dell'apertura al pubblico della manifestazione dovrà essere richiesto alla Commissione il sopralluogo allegando la documentazione tecnica attestante la conformità delle opere eseguite.

Nelle Parrocchie vista la programmazione periodica dell'evento, spesso ripetitivo o senza variazioni apprezzabili, sarebbe raccomandabile:

- redigere preventivamente i progetti delle strutture, degli allestimenti e degli impianti che, in assenza di variazioni, potranno mantenersi validi e ripetibili nel tempo anche per le successive manifestazioni;**
- realizzare le parti di impianto fisso di alimentazione elettrica (es.: quadri prese, ecc.) a cui poter allacciare di volta in volta e in sicurezza le alimentazioni alle attrezzature mobili;**

IMPIANTI SPORTIVI (palestre e impianti all'aperto)

Le palestre dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 sono ricomprese nell'attività n. 65 per capienza superiore a 100 persone o per superficie lorda in pianta superiore a 200 mq. e ad esse si applicano le norme di sicurezza per gli impianti sportivi di cui al D.M. 18/03/1996 integrato dal D.M. 06/06/2005.

Per gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori in numero inferiore a 100 o privi di spettatori si applicano le disposizioni dell'art. 20 dello stesso D.M. 18/03/1996.

Se la Palestra ospita occasionalmente manifestazioni di intrattenimento con distribuzione dei posti e capienza diversi (es.: concerti, incontri, ecc.) deve essere verificata secondo le disposizioni che regolano i locali di trattenimento (D.M. 19/08/1996).

L'indicazione di capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del Titolare dell'impianto sportivo.

Per gli impianti all'aperto destinati a manifestazioni con presenza di pubblico si applicano gli stessi decreti.

Analogamente ai locali di pubblico spettacolo, dovrà essere richiesto l'esame del progetto alla Commissione di Vigilanza (C.P.V. o C.C.V.) allegando, in linea generale e per quanto applicabile, gli stessi documenti richiesti per i locali di trattenimento e, prima dell'apertura al pubblico, dovrà essere richiesto alla Commissione il sopralluogo corredato della documentazione tecnica attestante la conformità delle opere eseguite.

Gli impianti sportivi sono inoltre soggetti alle Norme Tecniche per Impianti Sportivi del CONI (Del. 851 del 15/07/1999 e 149 del 06/05/2008 e succ.) che in base al tipo di utilizzo, se per manifestazioni sportive agonistiche o impianto di esercizio (di interesse sociale o promozionale dell'attività sportiva senza manifestazioni agonistiche) definiscono gli standards, le dotazioni e le caratteristiche di igiene, di sicurezza, di accessibilità, ecc.

In caso di impianti sportivi per manifestazioni sportive agonistiche in Commissione di Vigilanza è presente anche un tecnico esperto in rappresentanza del CONI.

L'adeguatezza alle norme tecniche del CONI diventa determinante se gli impianti sportivi sono destinati a manifestazioni agonistiche o se per gli stessi vengono richiesti contributi specifici.

SCUOLE E ASILI NIDO

Le scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado con oltre 100 persone presenti e gli asili-nido con oltre 30 persone presenti costituiscono attività soggetta a controllo VVF (att. 67):

- di categoria A scuole oltre 100 e fino a 150 persone presenti;
- di categoria B scuole oltre 150 e fino a 300 persone presenti;
- **di categoria B asili-nido oltre 30 persone presenti;**
- di categoria C scuole oltre 300 persone presenti;

L'indicazione di presenze contemporanee della scuola è determinata dalla somma degli alunni e del personale docente e non docente normalmente presente dichiarata dal Titolare.

La classificazione della scuola è determinata non dal tipo di scuola ma dal numero delle presenze effettive contemporanee prevedibili:

- di tipo 0 le scuole fino a 100 persone presenti (non costituiscono attività soggetta a controllo ma devono comunque rispettare le condizioni del punto 11 del D.M. 26/08/1992);
- di tipo 1 le scuole da 101 e fino a 300 persone presenti;
- di tipo 2 le scuole da 301 e fino a 500 persone presenti;
- di tipo 3 le scuole da 501 e fino a 800 persone presenti;
- di tipo 4 le scuole da 801 e fino a 1200 persone presenti;
- di tipo 5 le scuole oltre 1200 persone presenti.

Gli asili-nido si intendono destinati a bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. Gli asili-nido con meno di 30 persone presenti devono rispettare i criteri generali di sicurezza del D.M. 10/03/1998 e D. Lgs. 81/2008.

Le disposizioni che regolano l'edilizia scolastica sono:

- per le SCUOLE il D.M. 26/08/1992;
- per gli ASILI-NIDO (per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni) il D.M. 16/07/2014;

Se non si individua una attività scolastica stabile, **(es.: i corsi di catechismo in locali parrocchiali multifunzionali)**, una circolare del Ministero dell'Interno del 2013 chiarisce che non è ravvisabile una caratterizzazione ad hoc sotto il profilo antincendio **pertanto non costituisce attività scolastica.**

Il Titolare dell'attività (il Parroco) mantiene comunque la responsabilità in materia di sicurezza antincendio come da obblighi derivanti dal D.M. 10/03/1998 e D. Lgs. 81/2008 (se e per quanto applicabile).

È quindi d'obbligo verificare che gli ambienti utilizzati per i corsi di catechismo (come tutti gli ambienti dell'oratorio destinati ad affollamento) rispettino i criteri generali di sicurezza in particolare per:

- numero delle persone prevedibilmente presenti;
- contemporaneità d'uso dei locali;
- condizioni al contorno;
- vie di esodo;
- areazione dei locali;
- conformità degli impianti;
- mezzi di estinzione incendi;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.

IMPIANTI RILEVANTI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

IMPIANTI ANTINCENDIO

Mezzi mobili di estinzione (estintori portatili)

essenzialmente di due tipi:

- a polvere universale per tutti gli usi generali
- a CO₂ (anidride carbonica) per quadri e apparecchi elettrici



per numero e posizione definiti dalle regole tecniche nel caso di attività soggette a controllo o ambienti a rischio specifico (es.: centrali termiche) ovvero dal D.M. 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio) per tutti gli altri ambienti, in funzione della capacità estinguente dell'estintore e del livello di rischio.

Mezzi fissi di estinzione (impianti idrici antincendio)

per gli usi civili sono essenzialmente di due tipi:

- idranti (attacco UNI 45)
di portata minima 120 l/min.



- naspi (attacco UNI 25)
di portata minima 35 l/min.



Gli impianti antincendio previsti nelle attività soggette a controllo sono definiti dal D.M. 20/12/2012 e dalle norme UNI 10779 (per gli impianti a idranti) e UNI 12845 (per i requisiti delle alimentazioni idriche).

Nel progetto è importante definire preventivamente il tipo di impianto antincendio richiesto perchè da esso dipenderà la conseguente alimentazione idrica:

se naspi di portata 35 l/min.

o idranti di portata 120 l/min.

in funzione della classificazione dell'attività (per grandezza o capienza) e del livello di pericolosità secondo norma UNI 10779.

IMPIANTI AUTOMATICI DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO

Ove richiesto dalle Regole Tecniche per alcune specifiche attività ovvero in locali dove sono presenti maggiori carichi di incendio (es.: depositi e simili) sono previsti impianti automatici di rivelazione e allarme incendi.

Sono essenzialmente costituiti da rivelatori (di diverso tipo in funzione delle caratteristiche degli ambienti) installati a soffitto degli ambienti da proteggere (e nei controsoffitti ove presenti) collegati a una centrale di allarme incendi che segnala precocemente la presenza di fumo o l'innalzamento anomalo della temperatura in modo da anticipare l'allarme e quindi l'intervento di spegnimento.



L'impianto di allarme (automatico se collegato alla centrale di rivelazione fumi o manuale) è costituito da pulsanti sottovetro azionabili in caso di incendio che segnalano il pericolo mediante avvisatori ottici e acustici.



Gli impianti sono regolati dalla norma UNI 9795.

PRESIDI DI SICUREZZA

Illuminazione di sicurezza

E' costituita generalmente da lampade autonome (di tipo normalmente acceso o normalmente spento in funzione del tipo di funzione) corredate da batteria tampone che, al mancare della tensione, garantisce un livello di illuminamento minimo stabilito dalle norme per l'esodo in caso di emergenza.




Sono dispositivi dell'impianto elettrico soggetto ad obbligo di progetto da parte di un professionista abilitato.

Oltre all'obbligo di manutenzione periodica come il resto dell'impianto elettrico, è importante verificare e mantenere in efficienza le batterie (soggette a deterioramento nel tempo) per mantenere la durata prescritta di accensione e il tempo di ricarica nei limiti definiti.

Porte e barriere resistenti al fuoco


Gli ambienti classificati ai fini della resistenza al fuoco sono divisi in compartimenti antincendio aventi resistenza al fuoco prestabilita.

I compartimenti sono delimitati da strutture separanti costituite da murature, da porte o da barriere con una resistenza al fuoco determinata dal tecnico e certificata dopo la realizzazione.



Ha la funzione di costituire una barriera passiva alla propagazione dell'incendio agli ambienti circostanti e viene classificata secondo la durata in minuti

(REI 30 - 60 – 90 – 120 ovvero EI 30 – 60 – 90 – 120).



Deve sempre essere mantenuta l'integrità di queste strutture nel tempo e la corretta funzionalità degli organi in movimento (es.: porte, sistemi di autochiusura, integrità delle guarnizioni, ecc.) senza i quali ne sarebbe vanificata l'utilità.

Dispositivi di apertura porte di esodo (maniglioni antipanico)

Sono i dispositivi che permettono l'apertura a semplice spinta delle **porte aventi funzione di via di esodo in caso di emergenza** detti generalmente maniglioni antipanico.

È bene ricordare che:

- devono essere installate sulle porte individuate dal tecnico antincendio quali uscite di sicurezza;
- devono essere di tipo **marcato CE**;
- **sono ancora presenti dispositivi di vecchia installazione non marcati CE da individuare e sostituire (non sono più ammessi).**

Dispositivi di sgancio delle alimentazioni elettriche

Sono i dispositivi che permettono di togliere tensione dai locali interessati dall'evento in caso di emergenza per consentire l'utilizzo dei mezzi di spegnimento da parte delle squadre di soccorso.

Devono essere previsti e segnalati in modo da essere facilmente individuati e azionati in caso di emergenza.



Segnaletica di sicurezza

Sono il complesso di cartelli e di dispositivi che segnala tutti i presidi antincendio, le vie di esodo, i divieti, gli avvertimenti di sicurezza.

Devono essere di tipo omologato e conforme al **D. Lgs. 81/2008**.



MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE

Tutti i dispositivi rilevanti ai fini della sicurezza devono essere soggetti a:

- **sorveglianza da parte del Responsabile dell'attività** o da un suo incaricato affinché siano mantenute le normali condizioni di esercizio previste nel funzionamento dell'attività;
- **manutenzione ordinaria programmata** e su richiesta svolte da Ditta specializzata ogni qual volta sia segnalato un guasto o una criticità;
- **verifiche periodiche semestrali** svolte da Ditte specializzate con personale qualificato.

Devono essere predisposti e aggiornati i **registri di manutenzione**, dei controlli e delle verifiche periodiche in modo da avere riscontro certo e documentato nel tempo dell'effettivo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di **controllo semestrale**.

Devono pertanto essere attivati contratti ad hoc con ditte specializzate perché la manutenzione sia svolta in modo sistematico e programmato nel tempo e possa essere sempre documentata in caso di controllo da parte degli Enti tutori competenti.

In particolare per:

- impianti antincendio**
- impianti elettrici e illuminazione di sicurezza**
- impianti di rivelazione/segnalazione di allarme**
- impianti termici (centrale termica e impianti climatizzazione)**
- porte classificate ai fini antincendio e dispositivi di apertura**
- segnaletica di sicurezza**

GESTIONE DELLE ATTIVITA'

ABILITAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO

Per tutte le attività soggette a controllo è previsto che il personale presente (dipendente o volontario) sia adeguatamente informato sui rischi prevedibili, sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di incendio.

Il Responsabile (il Parroco o un suo delegato) dovrà inoltre curare che siano sempre presenti figure adeguatamente preparate e abilitate, addetti in modo permanente all'attività, siano essi dipendenti come nell'attività scolastica oppure volontari addetti al salone parrocchiale, in grado di portare il più pronto ed efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo.

Gli addetti dovranno sostenere appositi corsi di formazione e ottenere l'abilitazione per il livello di rischio individuato per l'attività.

GESTIONE DELL'EMERGENZA

Per le attività soggette a controllo deve essere previsto un **piano per la gestione dell'emergenza** che individui preventivamente i comportamenti da tenere e definisca le azioni da svolgere per:

- evacuare in modo ordinato la struttura (la scuola, la sala parrocchiale o gli ambienti dell'oratorio) in caso di pericolo;
- chiedere l'intervento di personale e mezzi di soccorso;
- collaborare con le squadre di soccorso al fine di agevolarne l'intervento;

Data la molteplicità delle situazioni e delle stesse attività parrocchiali, dovrà essere pianificato in base alle singole specificità, avvalendosi di un tecnico già esperto in materia che possa supportare la Parrocchia con continuità e competenza specifica.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

per ulteriori informazioni:

STUDIORE&ASSOCIATI

VIA G. WASHINGTON 59 20146 MILANO

TEL 0245486530 FAX 0248016398

Web: www.studioreassociati.it

e-mail: studiore.associati@fastwebnet.it